

TAR Lazio, Sezione IIIbis Roma - Sentenza 30/03/2004 n. 2955  
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

E' illegittima l'esclusione dalla gara per l'aggiudicazione di un appalto della Pubblica Amministrazione di società collegate e solo perché collegate, atteso che il gruppo non costituisce un soggetto (o comunque un centro di interessi) autonomo rispetto alle società collegate, le quali mantengono la loro piena autonomia e indipendenza sul piano giuridico. Sarà soltanto la valutazione del caso di specie che potrà condurre alla esclusione delle offerte dal momento che il collegamento tra imprese suscettibile di ricondurre due o più offerte a un unico centro decisionale, con conseguente automatica violazione del principio di segretezza delle offerte, si può verificare solo quando tra le imprese concorrenti vi sia una situazione di influenza dominante di una sull'altra o perché esiste un controllo, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o perché la comunanza di interessi è ravvisabile in una situazione di intreccio degli organi amministrativi e di rappresentanza che faccia ritenere plausibili una reciproca conoscenza o un condizionamento delle rispettive offerte.